

QUESITI E RISPOSTE

PROCEDURA APERTA SISTEMAZIONI ESTERNE DELLA STRADA URBANA DI SCORRIMENTO - GIARDINO LINEARE

AGGIORNATO AL 19/09/2017

Quesito n. 10 del 19/09/2017

In riferimento alla gara di prossima scadenza si richiede un'informazione in merito.

Premesso che la società scrivente non partecipa direttamente e neppure in ATI con i concorrenti della gara, tuttavia ci viene richiesta la compilazione del modulo DGUE da allegare alla gara da più di un'impresa in quanto possessori di categoria specializzata.

Al fine di non compromettere la partecipazione delle predette imprese si richiede la conferma di poter allegare il predetto modulo DGUE per più di un'impresa partecipante, stante anche il fatto che le predette possono indicare più nominativi, e pertanto l'inserimento de Ns. DGUE non obbliga la stessa a subappaltare i lavori alla Ns impresa.

Risposta a quesito n. 10

Si comunica che l'indicazione di un medesimo operatore economico nella terna dei subappaltatori da parte di più concorrenti, non comporta di per sé esclusione dei partecipanti.

È quindi possibile che il potenziale subappaltatore compili DGUE per più concorrenti.

Quesito n. 9 del 12/09/2017

“Con la presente chiediamo se è possibile ottenere in formato elettronico (excel o similare) la “Lista delle categorie di lavori, servizi e forniture”, che ci è stata consegnata in formato cartaceo durante il sopralluogo, onde poter elaborare i numerosi calcoli necessari alla sua compilazione.”

Risposta a quesito n. 9

Si comunica che provvederemo a pubblicare sul nostro sito il documento in formato Excel, al fine di facilitare le operazioni di calcolo.

Resta inteso che in sede di offerta il documento da compilare dovrà necessariamente essere quello fornito in formato cartaceo in sede di sopralluogo.

Quesito n. 8 del 11/09/2017

“In merito alla categoria OS 18-A si intende subappaltarla al 100% di richiede se bisogna indicare la terna dei subappaltatori oppure dichiarare il subappalto e basta.”

Risposta a quesito n. 8

Si rappresenta che, se il subappalto ha ad oggetto complessivamente i lavori della cat. OS18-A, esso non risulta riconducibile ad un subappalto delle attività di cui all'art. 1.53 della l. n. 190/2012 e, pertanto, non è dovuta l'indicazione della terna.

Semplicemente occorre la dichiarazione della volontà di subappaltare tali lavori, nell'apposita voce della modulistica.

Quesito n. 7 del 08/09/2017

“Con riferimento all'appalto indicato in oggetto, alla indicazione nel Disciplinare:

Si precisa che, in alternativa alla compilazione dei Moduli A, B, e C di cui sopra. È possibile utilizzare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come indicato dall'art. 85 del Codice e secondo le linee guida espresse dalla Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, compilato attraverso il sito internet

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it> e stampato dal medesimo portale.

Si chiede se possibile compilare identico modulo DGUE su formato Word oppure se obbligatoriamente occorre effettuare la compilazione sul modulo aperto nel sito internet indicato.

Si chiede inoltre la comunicazione del numero e data della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale Numero dell'avviso nella GU S: _____/S_____ - _____”

Risposta a quesito n. 7

Si conferma quanto già stabilito nel Disciplinare di gara, ovvero che in caso di utilizzo del modello DGUE, lo stesso potrà essere compilato attraverso il sito <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it> e stampato dal medesimo portale. Nulla osta a che il concorrente compili il medesimo modulo su formato word e lo fornisca opportunamente stampato e sottoscritto.

Si precisa inoltre che il Bando relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 89 del 04/08/2017.

Quesito n. 6 del 07/09/2017

“Con la presente ci permettiamo di formulare i seguenti quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto:

- *Tenuto conto che dobbiamo obbligatoriamente indicare la terna dei subappaltatori per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, è sufficiente INDICARE detti subappaltatori oppure essi devono produrre singolarmente il loro modello DGUE?*

- *Al punto 7 del disciplinare di gara viene richiesta:*

“attestazione di avvenuta acquisizione, dal sito internet www.sviluppogenova.com, di tutta la documentazione di gara da parte del concorrente singolo o di una delle imprese del raggruppamento, consorzio, aggregazione di rete o GEIE”

Si chiede se basta compilare il MODELLO D allegato ai documenti di gara oppure occorre specifica ulteriore dichiarazione in tal senso?”

Risposta a quesito n. 6

Si rappresenta che, in merito alla prima domanda contenuta nel citato quesito, nel caso in cui il concorrente intenda affidare subappalti aventi specificamente ad oggetto attività comprese fra quelle di cui all'art. 1.53 della l. n. 190/2012, egli è tenuto ad indicare la terna de subappaltatori, come previsto dall'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e per ciascuno devono essere rese le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di cause di esclusione, di iscrizione alla cd. white-list e di qualificazione per i lavori da assumere in subappalto.

Per quanto attiene alla seconda domanda contenuta nel quesito, si evidenzia che, come previsto negli atti di gara, oltre alla compilazione del Modulo D, occorre redigere e inserire nella busta A apposita dichiarazione

Quesito n. 5 del 05/09/2017

“Preso visione della risposta al Quesito n. 1 sul sito istituzionale dell'Ente, osserviamo che, in tale risposta, viene affermato tra l'altro che “... le uniche opere a qualificazione obbligatoria non eseguibili per effetto della qualificazione obbligatoria sono quelle in cat. OG 6 ...”.

Tale osservazione non ci risulta riportata nel Disciplinare di gara, il quale, al contrario, a pagg. 8-9 individua espressamente la sola categoria OS 18-A come non eseguibile direttamente dall'affidatario in possesso di qualificazione nella categoria prevalente, precisando che la stessa può essere oggetto di RTI verticale senza il limite del 30% del relativo importo.

In considerazione di ciò Vi chiediamo di precisare quanto segue:

- 1) se la categoria OS 18-A, in linea con quanto affermato nella risposta al quesito 1 e ad integrazione del Disciplinare di gara, pagg. 8-9, sia eseguibile dall'affidatario in possesso di qualificazione della categoria prevalente;*
- 2) in caso di risposta negativa al quesito di cui sopra, se il concorrente possa eseguire le lavorazioni subappaltandole integralmente a soggetto qualificato e se, in tale ipotesi, debba essere indicata la terna dei subappaltatori o se sia sufficiente la mera dichiarazione di voler subappaltare le attività.”*

Risposta a quesito n. 5

Si rappresenta che la risposta fornita al quesito n. 1 non si pone in contrasto con quanto stabilito nel Disciplinare di gara, ove è previsto che i lavori rientranti nella categoria OS 18-A non possano essere eseguiti direttamente dall'operatore economico in possesso di qualificazione della categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.

Si evidenzia, in ogni caso, anche ad integrazione della risposta al quesito n. 1, che l'esclusione della diretta eseguibilità delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG 6 per effetto della qualificazione nella categoria prevalente, indicata nella citata risposta, trova origine nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1 e 2 del D.L. n. 47/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 80/2014), la quale stabilisce che l'operatore qualificato per la prevalente non può, per ciò solo, eseguire opere riconducibili alle altre cat. OG, se queste superano il 10%, come nella procedura di gara in oggetto avviene per la OG 6.

Come riportato nel Disciplinare, *“Ai sensi dell'art. 105 c. 5 del D.Lgs. n. 50/16, in relazione all'art. 89, le opere di categoria OS 18-A sono interamente subappaltabili (senza il limite del 30% del relativo importo), e possono costituire oggetto di avvalimento, in quanto non superano il limite del 10% dell'importo totale dei lavori”*.

Si rappresenta dunque, anche ad integrazione di quanto indicato nella risposta al quesito n. 1, che le lavorazioni rientranti nella cat. OS18-A debbano essere effettuate da un operatore munito di relativa qualifica, che può essere il concorrente medesimo, un componente del raggruppamento temporaneo, un'impresa ausiliaria di cui si avvale il concorrente oppure un subappaltatore.

In caso di subappalto delle complessive lavorazioni della cat. OS18-A, non riconducibili alle lavorazioni di cui all'art. 1, comma 53 della L. n. 190/2012, non occorre l'indicazione della terna di subappaltatori.

Si ribadisce inoltre che le attività che l'operatore intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto dalla legge e dai documenti di gara, devono essere specificamente indicate nell'apposita voce della modulistica.

Quesito n. 4 del 30/08/2017

“La presente per richiedere se volendo partecipare alla gara di cui in oggetto, ed essendo in possesso di iscrizione SOA CAT. OS24 IV dobbiamo associarci o avvalerci con ditta in possesso di iscrizione alla CAT. OS18A oppure possiamo chiedere di subappaltarla?”

Risposta a quesito n. 4

Si rappresenta che non occorre necessariamente ricorrere all'avvalimento.

Per una risposta più approfondita si rimanda a quanto già rappresentato in riscontro al quesito n. 1, disponibile sul sito di Sviluppo Genova S.p.A., nella sezione Bandi & Gare – Lavori - Procedura

Aperta – SISTEMAZIONI ESTERNE DELLA STRADA URBANA DI SCORRIMENTO “GIARDINO LINEARE”.

Si ribadisce che le attività che l'operatore intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto dalla legge e dai documenti di gara, devono essere specificamente indicate nell'apposita voce della modulistica.

Quesito n. 3 del 11/08/2017

“In riferimento al CSA REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI PUNTO 3.1) b.

Siamo a richiedere se tale requisito richiesto: volume d'affari in lavori non inferiore al 100%, si intende riferito all'importo singolo di ogni categoria di qualificazione e precisamente:

OS24 € 1.668.863,29 + OG6 € 300.275,78 + OG10 € 236.001,97 + OS18A € 178.574,55

Oppure volume d'affari lavori sul totale a base d'appalto (€ 2.559.193,68)?

Risposta a quesito n. 3

Il riferimento indicato al CSA sembrerebbe un refuso, dal momento che il Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 3 descrive il *Luogo di esecuzione dei lavori*.

Ipotizzando che il riferimento fosse al Disciplinare di gara, che all'art. 3 punto 1 lettera b descrive i requisiti richiesti *agli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45 c.1 del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione*, si rappresenta che il medesimo paragrafo richiede il *volume d'affari in lavori [...] non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare* e pertanto il requisito va riferito appunto all'importo singolo di ogni categoria.

Si tratta, come detto, di un requisito previsto per operatori di altri Paesi, mentre per operatori italiani è necessaria e sufficiente la qualificazione SOA.

Quesito n. 2 del 09/08/2017

“Si chiede di confermare se la categoria prevalente OS24 può essere oggetto di avvalimento”

Risposta a quesito n. 2

Stante il fatto che la categoria OS24 non risulta ricompresa nell'elenco delle categorie di cui all'art. 2 del DM n. 248/2016 relativo alle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, l'avvalimento per tale categoria di opere è ammissibile.

Quesito n. 1 del 08/08/2017

“Con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla necessità o meno di indicare la terna dei subappaltatori. In particolare, si chiede se sia necessario indicare il nominativo del subappaltatore qualora l'operatore partecipante in gara sia sprovvisto dell'attestazione SOA per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.”

Risposta a quesito n. 1

Non è obbligatoria in generale l'indicazione della terna dei subappaltatori, anche in considerazione del fatto che l'appalto non raggiunge la soglia di importo di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50/2016 ed ha nel suo complesso un oggetto non corrispondente alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall'art. 1.53 della l. n. 190/2012 (ossia: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento,

fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri).

Resta tuttavia fermo l'art. 105.6 del d. lgs. n. 50/2016, per cui l'indicazione della terna è obbligatoria, nel caso in cui un concorrente intenda subappaltare specificamente una o più delle predette attività, indipendentemente dall'importo.

Quanto sopra vale ad ogni fine per il subappalto.

In relazione al quesito, si precisa che le uniche opere a qualificazione obbligatoria non eseguibili per effetto della qualificazione nella categoria prevalente, sono quelle di cat. OG6 (in quanto eccedenti il 10% del totale, a differenza delle altre). Le stesse sono peraltro totalmente subappaltabili, purché a soggetto in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, in quanto contenute entro il limite del 15% del totale.

In tal caso, nel solco di quanto ritenuto da Cons. St., ad. plen., n. 9/2015, non si considera necessaria l'indicazione del nominativo del designato subappaltatore, per il solo fatto che si tratti di subappalto cd. necessario.